REGIONE
TOSCANA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014 - 2016

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

AREA COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY

SOMMARIO

Introduzione.....…. ..2

1. Le principali novità introdotte dal D.Lgs.vo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.....4
2. Il nuovo quadro delle responsabilità. Responsabile della trasparenza e responsabilità dei dirigenti..... ..6
3. Indirizzi interpretativi su alcuni articoli del D.lgs.vo 33/2013……..... ..7
4. Finalità del Programma e procedimento per la sua elaborazione e adozione…..... 17
5. Processo di attuazione del Programma……..... 18
6. Dati ulteriori ……..…..... 20

Introduzione

Negli ultimi anni si è affermata la consapevolezza che una concreta ed efficace politica di repressione del fenomeno della corruzione deve porsi anche l'obiettivo di favorirne la prevenzione, intervenendo sul livello di trasparenza dell'azione amministrativa e dei controlli interni, oltre che sull'integrità morale dei funzionari pubblici e, quindi, sulla disciplina dei codici etici e di condotta, delle incompatibilità, della responsabilità disciplinare, della formazione, In buona sostanza si sta parlando della riaffermazione della necessità dell'etica dell'amministrazione pubblica.

Già nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, nota come Convenzione Merida (2003), erano state previste politiche mirate al contrasto del fenomeno corruttivo, come la creazione di uno specifico organo anticorruzione, codici di condotta, politiche favorevoli alla trasparenza ed alla responsabilità. Con la legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni" non si parla più di contrasto ma si approfondisce il concetto di prevenzione, introducendo interventi diretti su trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di incarichi e di Codice di comportamento.

La trasparenza, il cui adempimento segue le prescrizioni previste dal dlgs. 33/2013, adottato in attuazione comma 35 art.1 della legge 190/2012, , deve garantire chiarezza per gli atti pubblici, dando la possibilità di accesso pubblico alle informazioni sui pubblici servizi. Il principio secondo cui maggiore è la trasparenza nell'operato della P.A., minori saranno i rischi del verificarsi di eventi corruttivi, è alla base della normativa. Grazie infatti alla trasparenza possono essere messe in evidenza situazioni di inconferibilità o incompatibilità e la titolarità di un incarico non è più possibile senza rendere pubblici il possesso dei requisiti necessari.

La disciplina sulla trasparenza ha visto in questi ultimi anni notevoli ed importanti modifiche ed evoluzioni. Il decreto legislativo 150/2009 si è evoluto infatti nel decreto legislativo 33/2013 che, oltre a riordinare la normativa riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, evidenzia con maggiore forza che la trasparenza è da intendersi come accessibilità totale sull'organizzazione e sulle attività svolte e che la realizzazione di un'amministrazione aperta è requisito indispensabile per offrire migliori servizi ai cittadini. Obiettivi prioritari sono quelli di individuare la trasparenza come una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e per sostenere la fiducia dei cittadini nell'amministrazione, attraverso la conoscibilità del corretto agire amministrativo. Infatti l'articolo 1, comma 35, della L. n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" delegava il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità.

In attuazione di tale delega il Governo ha disciplinato in un *corpus* normativo unitario una sorta di "testo unico" della trasparenza, introducendo rilevanti novità che impongono a tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo di rendere accessibili e fruibili in ogni momento le fonti di informazione e l'accesso ai servizi sui siti istituzionali senza autenticazione ed identificazione.

In attuazione di tale normativa, e in particolare dell'art.10, questo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, elaborato ed adottato dalla Giunta regionale toscana, secondo le "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" della Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza (CIVIT ora ANAC), approvate con delibera 50/2013, è individuato come strumento autonomo di programmazione, in necessario coordinamento con il Piano triennale della prevenzione della corruzione ed il Piano della Prestazione organizzativa.

1. Le principali novità introdotte dal D.Lgs.vo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

L'obiettivo prioritario del Programma è quello di consentire all'utenza esterna l'esercizio dei propri diritti e l'ottenimento dei servizi e delle prestazioni dovute dalla Regione Toscana, tramite la conoscenza dell'organizzazione e delle attività dell'ente, e in applicazione del principio di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, considerati livello essenziale delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

L'introduzione della nuova normativa in materia nel mese di aprile 2013, che ha ampliato di molto gli obblighi di pubblicazione per le amministrazioni, ha comportato pubblicazioni di dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito nel precedente Programma 2013-2015. Una delle novità più rilevanti è il "**diritto di accesso civico",** istituito dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. e che costituisce anche un'innovazione del nostro ordinamento, quale istituto giuridico precedentemente non previsto. Il nuovo diritto può essere fatto valere nell'ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione per la quale vige l'obbligo della pubblicazione. Chiunque può esercitare la richiesta di documenti non pubblicati**, richiesta che è gratuita, non deve essere motivata e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa.**

Un'altra novità è la pubblicazione della tabella contenente l'elenco dei soggetti ai quali l'interessato può richiedere l'attivazione del "**potere sostitutivo**", relativamente alla conclusione dei procedimenti amministrativi (art.35 comma 1 lettera m): in caso di inerzia del responsabile del procedimento, decorso inutilmente il termine per la conclusione e non oltre un anno da detto termine, l'interessato può fare istanza per l'attivazione dell'esercizio del potere sostitutivo, di cui all'art. 2 comma 9 ter della Legge 241/1990, che nelle strutture della Giunta regionale è attribuito al responsabile della struttura sovraordinata, ai sensi dell'art. 11 bis della l.r.40/2009.

Profondamente innovate o create ex novo risultano le sezioni relative agli organi politici, al personale e al suo costo, agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, agli enti pubblici vigilati, alle società partecipate, agli enti di diritto privato controllati, ai provvedimenti amministrativi, ai rendiconti dei gruppi consiliari, ai bilanci, ai beni immobili e gestione del patrimonio, ai servizi, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai processi di pianificazione del territorio, alle informazioni ambientali, al servizio sanitario nazionale, agli interventi straordinari e in emergenza, al responsabile per la prevenzione della corruzione.

Tali contenuti sono stati via via aggiornati sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di Regione Toscana che dal luglio 2013 ha sostituito la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Dai dati relativi alla "frequentazione" del sito web da parte degli utenti si rileva che le singole pagine della sezione "Amministrazione trasparente"sono state visualizzate almeno una volta per 67.614 volte nei mesi da gennaio a ottobre (media mensile 6.761) per un totale di visualizzazioni pari a 101.000 pagine circa (media mensile 10.100). Le pagine più visualizzate, oltre che la home page, risultano quelle delle sezioni Organizzazione, Bandi di concorso, Personale.

Il quadro completo dei nuovi obblighi di pubblicazione definito dal decreto legislativo 33/2013 è il seguente:

- in materia di organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni-dati sui componenti degli organi di indirizzo politico, titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dati relativi al personale non a tempo indeterminato, dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, bandi di concorso, dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione premi al personale, dati sulla contrattazione collettiva, dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, provvedimenti amministrativi, dati aggregati relativi all'attività amministrativa, controlli sulle imprese, atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, elenco dei soggetti beneficiari, Rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali;
- in materia di utilizzo della risorse pubbliche- bilancio, preventivo e consuntivo, e Piano indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché di dati concernenti monitoraggio obiettivi; beni immobili e gestione patrimonio, dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'Amministrazione;
- in materia di prestazioni offerte e servizi erogati - servizi erogati; tempi di pagamento dell'amministrazione, trasparenza degli oneri informativi, procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, informazioni necessarie per l'effettuazione pagamenti informatici;
- in materia di settori speciali - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione opere pubbliche, trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali, trasparenza del servizio sanitario nazionale, interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

Inoltre il legislatore ha disciplinato la materia della trasparenza amministrativa prevedendo tipologie di provvedimenti, documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente e stabilendo che l'inadempimento di tale obbligo comporta responsabilità a vario titolo in capo alle Amministrazioni pubbliche nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari e amministrativo-contabili.

Nell'art. 4 del D. Lgs. n. 33 del 2013, dedicato ai "Limiti alla trasparenza", è stata prevista per le Amministrazioni pubbliche la facoltà di disporre la diffusione e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che esse non hanno l'obbligo legale di pubblicare – fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge – procedendo però alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti (comma 3).

Si prevede infatti la possibilità di estendere anche ad altri ambiti dell'organizzazione e dell'attività amministrativa l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici rilevanti come, ad esempio, i limiti derivanti dalla titolarità di un diritto personale (diritto alla privacy di dati sensibili) ovvero di un diritto patrimoniale (diritto di privativa industriale) .

La Regione può quindi avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 4 comma 3 del D. Lgs. n. 33 del 2013 di disporre la diffusione e la pubblicazione di dati, informazioni e documenti non previsti obbligatoriamente dalla legge o regolamento.

L'Amministrazione procederà comunque a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti ovvero i dati sensibili o giudiziari, ai sensi dell'art. 4 commi 1 lett. d) ed e) del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), laddove la pubblicazione di dette informazioni non sia indispensabile rispetto alle specifiche finalità di trasparenza. Inoltre, in

applicazione dell'art 26, comma 4, del D. Lgs. n. 33 del 2013 l'amministrazione non procederà alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.

2. Il nuovo quadro delle responsabilità. Responsabile della trasparenza e responsabilità dei dirigenti

Il Responsabile per la trasparenza, individuato per gli uffici della Giunta regionale nella dirigente del Settore "Comunicazione organizzativa e tutela della privacy" della direzione generale Organizzazione, ai sensi dell'art. 43 del d.Lgs.vo 33/2013:

- predispone il Programma triennale della trasparenza e integrità, individuando in tale atto le strutture responsabili della elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti nel Programma stesso, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione (Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza CIVIT- ANAC) e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Va evidenziato che l'innovazione introdotta dal d.Lgs.vo 33/2013 amplia sensibilmente la sfera di responsabilità dei dirigenti in ordine alla trasparenza della loro attività e alla diffusione delle informazioni che costituiscono il risultato della loro funzione e, grazie al processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, consente la fruizione, quasi contemporanea alla produzione, da parte dell'utenza di dati, informazioni, documenti e atti che la legge individua come soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Ai sensi dell'art.43 comma 3 del d.lgs. 33/2013, e della delibera 50/2013 della Commissione per la valutazione, integrità e trasparenza (CIVIT, ora ANAC) i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e previsti nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (di seguito PTTI). Spetta infatti ai responsabili degli uffici partecipare all'individuazione, elaborazione e pubblicazione delle informazioni nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste dal Programma triennale della trasparenza.

All'interno del PTTI sono previste misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e la corretta attuazione del Programma è affidata, oltre che al responsabile della trasparenza, a tutti gli uffici dell'amministrazione e ai relativi dirigenti.

Particolare attenzione richiede la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a imprese e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, in quanto la loro pubblicazione ai sensi dell'art.26 D.Lgs.33/2013 costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo ed è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da parte dell'amministrazione.

La legge prevede inoltre sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza. L'inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa a carico del responsabile della trasparenza e dei dirigenti fornitori dei dati, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative.

Il responsabile della trasparenza, qualora nella sua attività periodica di verifica e vigilanza, riscontri ritardi o inadempimenti nella pubblicazione dei dati rispetto a quanto previsto nel Programma triennale per la trasparenza e integrità, dopo aver sollecitato in via formale il responsabile della struttura interessata, portandone a conoscenza il superiore diretto, assegna un tempo massimo per adempiere. In caso di mancato rispetto del termine procede alla segnalazione nei confronti dell'Organismo indipendente di valutazione e del componente della Giunta regionale competente in materia di prestazione organizzativa.

Anche l'applicazione dell'istituto dell'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/02013) è affidata al responsabile della trasparenza, che segnala i casi più gravi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione all'Ufficio di disciplina, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, nonché al vertice politico dell'amministrazione, e all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità, ai sensi dell'art.43 comma 5.

La segnalazione avviene a seguito di reiterate richieste di accesso civico relative a dati, documenti, informazioni di una medesima struttura organizzativa, la cui pubblicazione, obbligatoriamente prevista per legge, sia stata omessa. Nel caso in cui il dirigente della struttura interessata, previa specifica richiesta del responsabile della trasparenza, non provveda a fornire le informazioni richieste entro trenta giorni, per più di due volte in un anno, verrà attivato il procedimento di segnalazione.

Un particolare profilo di responsabilità è da individuare nelle funzioni del direttore dell'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione Toscana che, nel ruolo di responsabile del sito web istituzionale, coordina la coerenza delle varie sezioni del sito stesso, compresa Amministrazione trasparente.

Infine il ruolo di responsabile tecnico dei sistemi informativi gestionali che supportano la pubblicazione del sito web è affidata al dirigente della struttura della Direzione generale Organizzazione competente in materia di sistemi informativi rivolti all'utenza esterna. In tale ambito al responsabile sono affidati i compiti di garanzia del corretto funzionamento dell'applicazione informatica e della sua sicurezza.

3. Indirizzi interpretativi su alcuni articoli del D.lgs.vo 33/2013

1. art.23 – Provvedimenti amministrativi

La disposizione si applica alle tipologie di provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dagli organi di amministrazione dell'Ente secondo le modalità di seguito indicate.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. a) dell'articolo 23 - "atti di autorizzazione e concessione" - si rileva che in tale ambito vanno ricompresi i provvedimenti che costituiscono titolo per l'attribuzione di diritti o poteri che ampliano la sfera giuridica dei soggetti.

Per autorizzazione si intende l'atto dell'Amministrazione che rimuove gli impedimenti giuridici posti all'esercizio di diritti o poteri di cui il privato è titolare ovvero all'esercizio di una pubblica potestà.

Per concessione si intende l'atto con il quale l'Amministrazione attribuisce ai destinatari diritti o facoltà di pertinenza dell'autorità concedente.

Si precisa che nella tipologia di atti della lettera a) non rientrano quelli meramente interni rilasciati nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente con la Regione.

Per quanto riguarda la tipologia di atti di cui alla lett. d) – "accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni" – il rinvio è da riferire alla categoria di atti di cui all'art. 11 (per gli accordi con i privati) e all'art 15 (per gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni) della L. n. 241 del 1990.

Si pensi a titolo esemplificativo agli accordi stipulati tra la Pubblica amministrazione e i privati aventi ad oggetto accordi integrativi ovvero accordi sostitutivi dei provvedimenti amministrativi finalizzati al perseguimento di un pubblico interesse. In questi casi il contributo e la partecipazione dei privati può costituire un elemento rilevante per la promozione di interessi pubblici collegati alla promozione di obiettivi di maggiore sviluppo economico e di occupazione in determinate aree del territorio.

Il comma 2 dell'articolo 23 prevede inoltre che la pubblicazione avvenga in forma di "scheda sintetica prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto". La predisposizione della "scheda sintetica" sarà realizzata secondo le specifiche tecniche stabilite dal Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza.

La compilazione, a cura di ogni dirigente nel momento dell'immissione dell'atto nell'apposita applicazione informatica in fase di realizzazione, sarà resa possibile nel corso del 2014, previa modifica dell'attuale "Disciplinare del controllo interno degli atti" per quanto riguarda gli atti dirigenziali e nell'apposita procedura di iter degli atti per quanto riguarda le proposte di competenza della Giunta.

2. Art.26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. - Art.27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

L'articolo 26 individua gli atti soggetti a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, gli effetti della pubblicazione, nonché della sua omissione, incompletezza o ritardo, e i casi di esclusione per i dati identificativi delle persone fisiche.

L'articolo 27 individua invece le informazioni da pubblicare.

L'art. 26 stabilisce la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, previa predeterminazione e pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi .nei confronti di persone, enti pubblici e privati, ai sensi dell'art.12 della legge 241/1990.

Il comma 1 dell'articolo 26 introduce l'obbligo di pubblicare i criteri e le modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi per la concessione di detti contributi in una sotto-sezione di 2° livello del sito "Amministrazione Trasparente."

Ne deriva che l'adozione dei provvedimenti amministrativi predisposti per l'approvazione di criteri, procedure, percorsi amministrativo-contabili per l'erogazione dei contributi ed in genere di vantaggi economici devono essere obbligatoriamente oggetto di pubblicazione quale presupposto legittimante l'attività amministrativa.

Al comma 2 dell'art 26 è disciplinato invece l'obbligo di pubblicazione delle concessioni sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da distinguere in due categorie, per ciascuna delle quali appare necessario definire l'ambito oggettivo e/o soggettivo di applicazione.

a) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese

Ambito oggettivo: qualunque forma di sovvenzione finanziaria comunque denominata.

Ambito soggettivo: solo atti che hanno come destinatari le imprese.

b) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della L. n. 241 del 1990 a persone, enti pubblici e privati

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'articolo 12 della L. n. 241 del 1990. La locuzione "vantaggio economico" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

Vi sono compresi:

• i contributi, anche ad enti pubblici, per la realizzazione di specifiche attività o l'attuazione di programmi (cui il pubblico ha interesse);

• gli atti di attribuzione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in cui la Regione coordina altri soggetti quale Ente capofila di Progetti e Piani approvati dall' UE e dallo Stato.

Si ritiene invece che in linea generale siano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 26 le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione, così come i meri trasferimenti di somme finalizzati ad assicurare la provvista finanziaria per l'attuazione di funzioni pubbliche, oggetto di trasferimento o delegate dalla Regione.

Le fattispecie non risultano, infatti, attratte dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.26 e 27; tuttavia le informazioni, i dati relativi alle somme attribuite dalla Regione a favore di Enti Pubblici vigilati o di Enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché di partecipazioni in società di diritto privato dovranno essere pubblicate ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. n.33 del 2013.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 26:

• i provvedimenti aventi ad oggetto compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali, compresi i rimborsi spese. In questo caso l'Amministrazione provvede alla pubblicazione dei compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione nel sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", all'interno delle sotto-sezioni di primo livello

“consulenti e collaboratori” e “Personale”, secondo quanto previsto dall’art.15 del D. Lgs. n.33 del 2013.

• Le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo per l’esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture. In questo caso in applicazione dell’art. 37 del D. Lgs. n.33 del 2013 e dell’art.1 comma 32 della L. n.190 del 2012 le somme liquidate dall’Amministrazione, dagli enti pubblici nazionali, dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dalle società da esse controllate, limitatamente all’attività di pubblico interesse, sono pubblicate nella sotto-sezione di primo livello” Bandi di gara e contratti” del sito Amministrazione trasparente.”

• I pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, in ragione degli specifici obblighi di pubblicazione in materia di personale previsti dal D. Lgs. n.33 del 2013 agli art. 15, 16, 17, 18,20.

Non costituiscono sovvenzione in quanto non determinano nessuna effettiva attribuzione di un vantaggio economico:

• i rimborsi di spese. Il rimborso spese è oggetto di pubblicazione se è previsto nella normativa vigente uno specifico obbligo di pubblicazione (ad esempio l’art.14 comma 1 lett.c) del D. Lgs. n. 33 del 2013 prevede l’obbligo di pubblicare i dati relativi agli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici);

• risarcimenti di danni e provvedimenti di indennizzo. Tali atti non determinano alcuna effettiva attribuzione economica assimilabile ad un riconoscimento di un vantaggio economico da pubblicare ai sensi dell’art.26 del D. Lgs n. 33 del 2013.

Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le persone, gli enti pubblici e gli enti privati.

2.1 Individuazione dell’atto o del presupposto che determina l’obbligo di pubblicazione e del momento in cui la pubblicazione deve avvenire

I commi 1 e 2 dell’articolo 26 individuano due distinte sottosezioni all’interno delle quali devono essere pubblicati i documenti, le informazioni e i dati relativi rispettivamente ai “Criteri e modalità” e agli “Atti di concessione”.

Nella prima sottosezione si pubblicheranno i criteri e modalità cui l’Amministrazione si attiene per la concessione dei provvedimenti di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ai sensi dell’art. 12 della L.n. n. 241 del 1990; nella seconda sezione si pubblicheranno le informazioni, i dati e il testo integrale dell’atto di concessione.

Per quanto riguarda la prima sottosezione, si procederà a pubblicare l’atto amministrativo che ridetermina i criteri e le modalità di concessione sia che esso abbia natura regolamentare sia che abbia natura di provvedimento (avviso, bando, convenzione, ecc.). Esso dovrà essere pubblicato tempestivamente o comunque nei termini utili per garantire “accessibilità totale” e trasparenza delle informazioni relative sul sito istituzionale.

Per quanto riguarda la seconda sottosezione, si procederà a pubblicare il testo integrale dell’atto di concessione congiuntamente ad una scheda descrittiva che riporti le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 27, comma 1,

2.2 Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione

L'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs.n. 33 del 2013 è definito dall'art. 11, che stabilisce che per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In merito all'individuazione del **soggetto obbligato** ad eseguire la pubblicazione all'interno dell'Amministrazione regionale, si ritiene che debba essere individuato nel responsabile del procedimento (art 11.L.R.40/2009).

Resta fermo che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 l'eventuale "omissione o incompletezza" della pubblicazione "è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità, disciplinare, amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico".

La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione può essere rilevata anche dal destinatario della prevista concessione e da chiunque altro abbia interesse anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

2.3 Informazioni e documenti da riportare sul sito internet

Come si è già illustrato, l'articolo 27 così elenca le informazioni e i documenti che debbono essere resi pubblici sul sito internet, affinché sia integrato l'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 26:

a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali, o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.

In merito a tale documentazione si ritiene che:

- per l'individuazione del beneficiario occorre indicare la ragione sociale e i relativi dati fiscali se trattasi di impresa o ente ovvero il nome del beneficiario se persona fisica;

- per importo del vantaggio economico corrisposto deve intendersi l'ammontare dell'importo di spesa impegnato a carico del bilancio dell'Ente. E' inoltre necessario pubblicare gli atti eventuali che modificano l'importo iniziale riconosciuto per garantire l'aggiornamento tempestivo e la continuità dei dati a sistema. La data di pubblicazione dell'atto di concessione è l'elemento temporale da cui decorrono gli effetti dei provvedimenti di concessioni e attribuzioni. Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

• nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari senza la presentazione di un progetto, questo non deve essere acquisito ai soli fini della pubblicazione.

• nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari sulla base di una domanda dell'interessato corredata da documentazione, l'individuazione di quale documenti debbano essere pubblicati deve prendere le mosse dall'individuazione della *ratio* ispiratrice della previsione normativa. In particolare, il link appare come la modalità più semplice ed immediata per creare un collegamento tra la pubblicazione e la fattispecie concreta ad essa connessa. Per quanto riguarda la definizione di "progetto" si ritiene che ad essa siano riconducibili – e quindi debbano essere pubblicati – solo quei documenti che illustrano gli elementi essenziali dell'intervento per il quale il vantaggio economico è concesso, cioè gli elementi che ne consentono l'identificazione e che non sono protetti da diritto d'autore o da segreto professionale o industriale. La soluzione va ricercata nell'applicazione di un principio di ragionevolezza, secondo il quale l'obbligo di pubblicazione non si estende agli atti e ai documenti che contengono elementi di mero supporto, nonché agli atti ed ai documenti richiesti soltanto per attestare la regolarità legale e amministrativa del progetto o della domanda. A titolo esemplificativo, si ritiene che debbano essere pubblicati la relazione descrittiva degli interventi ed il relativo piano dei costi.

Si ritiene infine che – qualora il beneficiario del vantaggio economico sia una persona fisica – si debba acquisirne il curriculum laddove la valutazione delle esperienze professionali sia rilevante ai fini dell'attribuzione, nonché nei casi in cui l'acquisizione stessa sia espressamente prevista dalla normativa vigente.

Sarà pertanto necessario che i prossimi avvisi pubblici forniscano un fac-simile di curriculum idoneo alla pubblicazione sul web, rispettoso della disciplina sulla riservatezza dei dati. Ai sensi dell'art 35, comma 1, lett. d) le strutture inoltre sono tenute a pubblicare preventivamente il modello di curriculum, quale documentazione da allegare per l'assegnazione dei relativi provvedimenti, laddove necessario, anche per l'assegnazione di incarichi di collaborazione o consulenza (ai sensi art.15).

In tema di tutela della riservatezza, il comma 4 dell'articolo 26 esplicitamente esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 26, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. L'articolo 27 stabilisce poi esplicitamente che debba essere pubblicato il codice fiscale soltanto dell'impresa e dell'ente beneficiario e non di altri soggetti; stabilisce cioè che non si debba pubblicare il codice fiscale delle persone fisiche. Gli articoli 26 e 27 non contemplano espressamente gli atti di revoca o riduzione del vantaggio già concesso, né gli atti che modificano le informazioni o i documenti già pubblicati; l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo prevede però che i documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati e mantenuti aggiornati.

Pertanto qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dà atto delle avvenute modificazioni.

La predisposizione della apposita applicazione informatica per la gestione delle informazioni di cui agli artt.26 e 27 sarà realizzata secondo le specifiche tecniche stabilite dal Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza nel corso del 2014 , e sarà compilata a cura di ogni dirigente nel momento dell'immissione dell'atto nell'apposita procedura, previa modifica

dell’attuale “Disciplinare del controllo interno degli atti” per quanto riguarda gli atti dirigenziali e nell’apposita procedura di iter degli atti per quanto riguarda le proposte di competenza della Giunta.

3. Art.35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati

L’art. 35 del D. Lgs n. 33 del 2013 prevede l’obbligo di pubblicare, in un’apposita sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”, i dati relativi alle tipologie di procedimento amministrativo di competenza dell’Amministrazione Regionale. I procedimenti considerati ai fini della pubblicazione sono sia quelli attivati ad “istanza di parte”, sia quelli attivati d’ufficio, i quali abbiano rilevanza esterna in quanto si rivolgono a cittadini, imprese, altri soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

3.1 Elenco dei dati e delle informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 35

In base al comma 1 dell’art. 35 i dati da pubblicare per le tipologie di procedimento indicate sono i seguenti:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 33 del 2013;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini di *customer satisfaction* condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

3.2 Ambito di applicazione

Alcuni dati rispetto ai quali vige l'obbligo di pubblicazione meritano una serie di precisazioni circa la loro fonte.

a) Potere sostitutivo

Ai sensi dell'art.11 bis della L.R.40/2009, il potere sostitutivo nelle strutture della Giunta regionale, unitamente alle funzioni di responsabili della celerità e correttezza del procedimento, è esercitato dal direttore generale nei confronti delle aree di coordinamento e dei settori direttamente afferenti alla direzione generale, e dal coordinatore di area nei confronti dei responsabili di settori afferenti all'area.

b) Documentazione da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile per le autocertificazioni

Particolare rilevanza assume inoltre l'obbligo previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 35 per i procedimenti "ad istanza di parte". L'obbligo di pubblicazione in questo caso concerne le informazioni relative alla documentazione da allegare all'istanza, la modulistica e i *fac-simile* per le autocertificazioni. In relazione a ciò, è importante ricordare che il comma 2 dell'art. 35 vieta di richiedere l'uso di moduli o formulari non preventivamente pubblicati e di respingere l'istanza adducendone il mancato utilizzo. Sempre per effetto del comma 2, l'Amministrazione Regionale, ove non abbia pubblicato l'elenco completo della documentazione da allegare all'istanza, non può, neanche in questo caso, respingerla, ma è tenuta ad invitare l'interessato a fare le opportune integrazioni in un termine congruo. Peraltro, le strutture regionali devono avviare i procedimenti anche in assenza dei suddetti moduli e formulari. Ciò impone alle singole strutture di provvedere a verificare la completezza e correttezza di tali informazioni e documenti sulle pagine istituzionali di propria competenza e in Amministrazione trasparente, ovvero alla loro tempestiva predisposizione e pubblicazione.

c) Indennizzo

La legge regionale 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" all'art. 16 ha istituito la possibilità di ottenere un indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, da corrispondere all'interessato che ne faccia richiesta, indennizzo stabilito in una somma di denaro pari a 100 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. L'art.17 stabilisce che in caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l'interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza . L'istanza, da presentare a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, contiene l'indicazione del procedimento stesso. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento

dell'indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e dell'interessato.

La completa attuazione di quanto richiesto dall'art.35 avverrà nel corso del 2014 e del 2015, dopo la definizione del censimento completo dei procedimenti amministrativi degli uffici della Giunta regionale e l'avvio a regime della Banca dati "Anagrafe dei procedimenti amministrativi", che costituirà lo strumento attraverso il quale sarà possibile per ogni singolo dirigente aggiornare le tipologie di procedimento trattate, e, in seguito, anche monitorare l'iter di ogni singolo procedimento avviato, ai fini di definire con precisione il rispetto dei tempi procedimentali, i cui risultati devono essere pubblicati ai sensi dell'art.24 comma 2 del D.lgs.33/2013. Fino a quando tali risultati non saranno disponibili attraverso l'apposita applicazione informatica, informazioni relative al monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali verranno periodicamente richiesti ai fini della loro pubblicazione ai responsabili della celerità e correttezza delle Direzioni generali, individuati dall'art.11 bis della l.R.40/2009.

4. Art.37 Obblighi di pubblicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture

Sebbene il D. Lgs. n.33 del 2013 abbia disciplinato in un corpus normativo unitario gli obblighi di pubblicità di dati e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, tuttavia nel nostro ordinamento sono previsti ulteriori obblighi di pubblicità legale non disciplinati nell'anzidetto decreto legislativo in materia di contratti di appalto pubblico. In considerazione della stratificazione normativa relativa agli obblighi di pubblicità occorre procedere alla ricostruzione di un quadro unitario delle norme vigenti partendo dall'analisi dell'art.37 del decreto legislativo "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per esaminare gli obblighi di pubblicità previsti, in particolare, nell'art.1 commi 16 e 32 della L. n.190 del 2012 e nelle norme del Codice dei Contratti pubblici. Al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività dell'amministrazione si crea il collegamento dal sito "Amministrazione trasparente" della Regione sotto-sezione livello 1 "Bandi di gara e contratti" con il sito "Profilo del committente" del sito web istituzionale che conterrà documenti, dati e informazioni previsti nel Codice dei Contratti relativi alle procedure di affidamento degli appalti pubblici. A tal fine in Profilo di committente saranno pubblicati :

1) programmi relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori;

2) avvisi di preinformazione;

3) bandi di gara e avvisi per manifestazione di interesse su procedure negoziate;

4) gli avvisi di post-informazione.

Per quanto riguarda invece gli obblighi di pubblicazione previsti all'art.1 comma 32 della L.n. 190 del 2012 la Regione pubblica annualmente in formato tabellare le informazioni e i dati di ogni singola procedura di "scelta del contraente di appalto pubblico e aggiorna tempestivamente dopo la sottoscrizione del contratto i dati e le informazioni sulle singole procedure di gara. Più specificatamente le singole strutture regionali che provvedono all'espletamento delle procedure di gara pubblicheranno, attraverso l'applicazione informatica che sarà resa disponibile nel corso del 2014 nella sotto sezione livello 1 "Bandi di gara e contratti" i dati e le informazioni previste per ogni singola procedura secondo le indicazioni operative previste dal comma 32, e confermate all'art.3 della deliberazione n.26/2013, successivamente integrate dal comunicato del Presidente, dell'AVCP, a cui si rinvia per la completa descrizione degli adempimenti.

Sono soggetti all'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art.1 comma 32 le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D. Lgs. n.165 del 2001, gli enti nazionali, le società partecipate dalla P.A. e le loro controllate ai sensi dell'art.2569 c.c. limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea (art.2 della deliberazione AVCP n.26 del 2013)., nonché gli enti privati in controllo pubblico.

5. Art.22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

Ai sensi dell'art.22 comma 1 lett.a) gli enti pubblici vigilati sono gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente. Rientrano attualmente in tale ambito anche gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai sensi dell'art.22 comma 1 lettera b le società partecipate sono quelle in cui l'Amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria. Ai sensi dell'art.22 comma 1 lett. c) gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione sono gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi

Per ciascuna di queste categorie di soggetti individuata dall'art. 22 devono essere indicate, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate, la ragione sociale, la misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Sono escluse dall'applicazione della norma le società quotate in mercato regolamentati.

Risulta evidente che, con riferimento all'azione amministrativa e finanziaria, questi soggetti possono essere destinatari di trasferimenti di somme finalizzate ad assicurare il finanziamento per l'attuazione e l'esercizio di funzioni pubbliche trasferite o delegate dalla Regione, possono essere assegnatari di risorse finanziarie (contributi) per la realizzazione di specifiche attività, interventi, progetti etc. a titolarità dello stesso soggetto percettore del vantaggio economico attribuito; possono essere altresì assegnatari di risorse finanziarie (finanziamenti) in qualità di soggetti realizzatori di progetti, attività, interventi etc. a titolarità regionale. Ai fini del soddisfacimento degli obblighi di pubblicazione e quindi per il corretto inserimento nelle diverse sotto sezioni è rilevante la declinazione relativa all'attribuzione delle risorse finanziarie oggetto di assegnazione: cioè

- il trasferimento delle risorse finanziarie disposto per assicurare il funzionamento a favore degli Enti e delle società rientranti in questa fattispecie, così come il finanziamento disposto per la realizzazione di attività, progetti, interventi etc. a titolarità regionale con imputazione delle risorse su capitoli di spesa diretta (avvalimento, attribuzioni di funzioni specifiche e attività svolte in favore della Regione) dovranno essere valutati ai fini degli obblighi di pubblicazione sulla base di quanto espressamente previsto dall'art.22.

- l'attribuzione di risorse economiche (contributi) conferite agli enti aventi ad oggetto la realizzazione di specifici interventi, attività, progetti etc. a titolarità degli stessi configura l'ipotesi

di riconoscimento di vantaggi economici attratti a pieno titolo nella sfera degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt.26 e 27.

Per quanto riguarda l'indicazione "dell'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale", si ritiene che sia da intendersi l'ammontare finanziario complessivo risultante dalla sommatoria degli importi che figurano come pagamenti effettuati sia sul conto competenza che sul conto residui nell'annualità considerata. L'art. 22 impone infine di pubblicare e aggiornare sempre con cadenza annuale una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti individuati nelle tre categorie. Ai sensi dell'art.22 comma 3 è previsto inoltre che: "nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15". In caso di incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti indicati dal primo comma dell'art. 22, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione in loro favore. Come chiarito nella delibera della CIVIT n. 66 del 2013, al fine di mettere l'Amministrazione nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati dall'art. 22, l'art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013 pone in capo agli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

4. Finalità del Programma e procedimento per la sua elaborazione e adozione

La Regione Toscana persegue tra le finalità prioritarie indicate nello Statuto la semplificazione dei rapporti tra cittadini – imprese – istituzioni e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo i criteri di imparzialità, trasparenza, equità. In particolare, la trasparenza sotto il profilo amministrativo, organizzativo e informativo rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione.

L'Amministrazione, fin dal 2007 con la legge regionale numero 23 ha stabilito la creazione di una Banca dati degli atti amministrativi che ha lo scopo di rendere conoscibili a tutti, in forma digitale, gli atti amministrativi della Giunta regionale, del Presidente e delle strutture dirigenziali della Giunta; successivamente, con legge regionale n. 54 del 2009, ha disposto l'adeguamento del proprio sito web ai principi previsti a livello nazionale dal Codice dell'amministrazione digitale, quali accessibilità, fruibilità, reperibilità e completezza delle informazioni (art. 5). Appositamente dedicato ai cittadini è l'Ufficio relazioni con il pubblico, che attraverso il proprio sito consente la possibilità di inviare segnalazioni, osservazioni, proposte o reclami all'amministrazione, utilizzando un modulo on-line presente all'indirizzo http://urp.rete.toscana.it o contattando gli operatori tramite telefono, chat ed e-mail, oltre che funzionare da sportello di ricevimento fisico per il pubblico.

Al fine di recepire al meglio le prescrizioni del d.lgs. 33/2013 l'Amministrazione ha istituito un Gruppo di lavoro composto da personale appartenente alle strutture maggiormente coinvolte per la tipologia ed il numero di pubblicazioni, dalla responsabile per la trasparenza e coordinato dalla Area di coordinamento Attività legislative, giuridiche ed istituzionali della Direzione Generale Presidenza

Il gruppo di lavoro, preso atto degli adempimenti, ha analizzato le varie problematiche legate alla pubblicazione ed alle tipologie di atti e documenti da reperire, verificando anche, alla luce della nuova normativa la validità dei dati e documenti presenti nell'apposita sezione "Trasparenza valutazione e merito" già attiva sul sito istituzionale.

L’Agenzia regionale per l’informazione degli organi di governo ha creato nel sito istituzionale di Regione Toscana la sezione “Amministrazione trasparente”, come richiesto dall’art.9 comma 1 del Decreto,organizzandola in sottosezioni di primo e secondo livello con la denominazione richiesta dal legislatore statale in cui inserire i contenuti pertinenti. La sezione è stata resa visibile il 9 luglio 2013, facendo confluire in un primo momento i dati che erano già presenti in “Trasparenza, valutazione e merito”.

Il presente Programma è stato condiviso con le strutture titolari dei dati, con il Responsabile della prevenzione della corruzione, con l’Organismo indipendente di valutazione e, a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione, approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Prima della sua adozione, il Programma è stato portato all’attenzione delle Associazioni di consumatori e sottoposto a consultazione pubblica tramite la pubblicazione in evidenza sul sito istituzionale; inoltre, attraverso la funzione “Segnalazioni” reperibile e attiva nel sito dell’URP, sono state raccolte al Responsabile della trasparenza osservazioni e proposte da parte di cittadini e altri soggetti. Questa modalità telematica assicura e favorisce lo scambio di informazioni e lo spazio per un dialogo interattivo con le associazioni e le varie categorie interessate.

5. Processo di attuazione del Programma

L’Amministrazione ha nominato due soggetti distinti per le funzioni in materia di trasparenza e per quelle di prevenzione della corruzione, garantendo un coordinamento tra i due soggetti.

La Responsabile della trasparenza è Antonella Barlacchi dirigente del Settore Comunicazione organizzativa e tutela della privacy, afferente all'Area di coordinemento Organizzazione. Personale. Sistemi informativi della Direzione generale Organizzazione, i cui contatti sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 33/2013 la responsabile svolge un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la qualità dei dati pubblicati e ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione, predisposizione e di aggiornamento del Programma triennale, a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne all’Amministrazione.

Un ruolo fondamentale inoltre è svolto dai dirigenti delle strutture, ai sensi dell’art. 43 comma 3 e dalla deliberazione CIVIT 50/2013 nonché della precedente delibera 2/2013; spetta infatti ai responsabili degli uffici partecipare all’individuazione, elaborazione e pubblicazione delle informazioni nonché all’attuazione delle iniziative di loro competenza previste dal Programma triennale della trasparenza.

Il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati previsti, sulla loro chiarezza, completezza e aggiornamento viene svolto con cadenza almeno mensile, in stretto rapporto con le strutture responsabili della fornitura e pubblicazione dei dati e con l’Agenzia di informazione, responsabile del sito istituzionale della regione Toscana. Nei casi di scostamento significativo dei tempi e della qualità dei dati pubblicati viene svolta un’attività di impulso e sollecitazione per il rispetto degli obblighi previsti, anche in raccordo con il responsabile per la prevenzione della corruzione.

L’attuazione del Programma terrà nella dovuta considerazione la creazione di un equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati personali. Come richiamato nella Circolare 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, di attuazione del d.lgs. 33/2013, e nell’art. 1 comma 15 della

L.190/2012, ricordando che l'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l'interesse costituzionalmente tutelato della protezione dei dati personali e che le Amministrazioni devono adottare tutte le cautele necessarie per evitare l'indebita diffusione di dati personali. In particolare è opportuno richiamare l'art. 11 del d.lgs 196/2003 "Codice della Privacy" relativamente al rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza per quanto attiene la pubblicazione di dati e documenti contenenti dati personali, nonché l'art. 4 e 26 comma 4 del d.lgs. 33/2013 relativamente ai limiti della trasparenza. Ulteriori indicazioni che ribadiscono i principi sopra riportati sono contenute nelle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" del Garante del 2 marzo 2011.

In particolare, per quanto riguarda l'art. 7 del D.lgs 33/2013 "Dati aperti e riutilizzo" il Garante per la privacy ha presentato osservazioni, senza che queste venissero recepite, specificando che il riuso dei dati personali è consentito solo per gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto dell'art. 11 comma 1 lett. b) del D.lgs. 196/2013. Premesso che i dati in "Amministrazione trasparente", attualmente e per il futuro saranno pubblicati sia in formato chiuso che aperto, l' Amministrazione ritiene opportuno anonimizzare i dati nel formato aperto per consentire un riuso rispettoso del principio della raccolta dati per scopi determinati e utilizzati in termini compatibili con tali scopi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett.b) del Decreto sopra citato. Allo scopo di tutelare il diritto alla riservatezza dei dati personali, si richiama inoltre l'osservanza dei principi di non eccedenza e pertinenza nella pubblicazione dei dati personali procedendo all'anonimizzazione di quei dati personali la cui pubblicazione non è espressamente prevista da disposizione di legge ed a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti.

Il presente Programma triennale è stato predisposto secondo le fasi, le attività ed i soggetti competenti, così come indicati nella delibera CIVIT 2/2012 e nelle sopra citate Linee guida CIVIT di cui alla delibera 50/2013.

Le sezioni e le sotto-sezioni di"Amministrazione trasparente" sono denominate così come indicato dall'allegato A) al Decreto legislativo 33/2013 e dall'allegato alla delibera CIVIT 50/2013 La Responsabile della Trasparenza cura l'elaborazione e l'aggiornamento del Programma triennale, promuovendo il coinvolgimento delle strutture interne dell'amministrazione ed il loro coordinato operare per il perseguimento degli scopi del programma medesimo. I dirigenti responsabili della fornitura dei dati e del loro regolare e tempestivo flusso per la pubblicazione sono individuati nell'allegata tabella dei contenuti e degli adempimenti del Programma triennale della trasparenza e l'integrità che sarà così formata:

colonna 1) denominazione sotto-sezione livello 1 (suddivisione per macrofamiglie)

colonna 2) denominazione sotto-sezione livello 2 (suddivisione per tipologie di dati)

colonna 3) riferimento normativo d.lgs 33/2013 o altri riferimenti normativi

colonna 4) denominazione della singola pubblicazione

colonna 5) contenuto da pubblicare

colonna 6) struttura e dirigente di riferimento ai sensi dell'art. 43 c. 3 d. lgs. 33/2013

colonna 7) stato della pubblicazione

colonna 8) anno 2014

colonna 9) anno 2015

colonna 10) anno 2016

Il supporto informatico alla sezione Amministrazione trasparente consente la rilevazione del numero degli accessi e delle visualizzazioni delle varie pagine e sezioni, nonché il tempo medio di consultazione. Verrà effettuato un puntuale monitoraggio delle richieste di “Accesso civico” che perverranno nel corso del prossimo anno 2014 e delle quali verrà dato atto nel prossimo aggiornamento annuale.

Il presente documento viene trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con DPGR 244/2011, ai fini dell’attestazione del corretto svolgimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

6. Dati ulteriori

Fra i dati ulteriori verranno pubblicati anche gli open data di Regione Toscana.

Regione Toscana, nell’ambito della promozione e dello sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza, ha realizzato una infrastruttura per la pubblicazione di dati in formato Linked Open Data, con l'obiettivo di migliorare l'integrazione tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati, in modo da consentire a questi ultimi la realizzazione di nuovi servizi basati su informazioni detenute dalla Pubblica amministrazione. La strategia di open data di Regione Toscana si inserisce in una più ampio progetto volto a favorire l'open government regionale, di cui gli open data sono sicuramente un elemento fondamentale, ma non esaustivo. L'apertura dei dati è il primo passo per arrivare poi all'apertura dei servizi che permettano il controllo e la collaborazione degli utenti della stessa amministrazione pubblica toscana. La definizione del processo e delle modalità di pubblicazione degli Open data della Regione Toscana è contenuto nella delibera G.R n. 23/2013 "Realizzazione piattaforma open data e approvazione linee guida recanti criteri per gli open data in Regione Toscana."